

PATRIMONIO E TRUST

Legge sul Dopo di noi e stato di disabilità grave in corso di certificazione

di Angelo Ginex

La Legge su Dopo di noi (**L. 112/2016**) ha previsto, come a tutti ben noto, una specifica disciplina in materia di assistenza alle **persone con disabilità grave** e prive del necessario sostegno familiare.

Al fine di favorire l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, sono state previste tre diverse forme di intervento, tra le quali, ai fini che qui interessano, vi è la previsione di specifici **benefici fiscali** diretti ad agevolare l'istituzione di *trust*.

Infatti, la Legge sul Dopo di noi, in relazione all'istituzione di *trust* in favore di persone con disabilità grave, ha previsto delle agevolazioni in materia di **imposta sulle successioni e donazioni** di cui all'[articolo 2, commi 47-53, D.L. 262/2006](#), di **imposta di registro, ipotecaria e catastale**, nonché **imposta di bollo**.

Più nel dettaglio, l'[articolo 6, comma 1, L. 112/2016](#) ha introdotto un principio di generale **esenzione** dall'**imposta sulle successioni e donazioni** per i beni e i diritti conferiti in *trust* a favore di persone con **disabilità grave** ex [articolo 3, comma 3, L. 104/1992](#), che sia stata **accertata** ai sensi dell'[articolo 4](#) della medesima legge.

Detta **esenzione** opererà non solo al momento dell'istituzione del *trust*, ma **anche** a quello dello **scioglimento** del **vincolo**, qualora alla morte del beneficiario disabile il patrimonio residuo torni al disponente. Invece, l'imposta sulle successioni e donazioni sarà dovuta, e determinata sulla base del rapporto esistente tra disponente e destinatario finale, in ipotesi di **assegnazione del patrimonio residuo al beneficiario finale diverso dal disponente**.

Inoltre, al fine di poter beneficiare delle **previsioni agevolative** introdotte dalla **L. 112/2016**, è necessario il rispetto di altre **condizioni**, quali:

- **indicazione della finalità** nell'atto istitutivo del *trust*;
- istituzione del *trust* con **atto pubblico**;
- individuazione nell'atto istitutivo, in modo chiaro ed univoco, dei **soggetti coinvolti** e dei **rispettivi ruoli**, dei **bisogni specifici** delle persone con disabilità grave, nonché delle **attività assistenziali necessarie** a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone assistite;
- individuazione nell'atto istitutivo degli **obblighi** e delle **modalità di rendicontazione** a

carico del *trustee*.

È altresì **necessario** che l'atto istitutivo preveda quanto segue:

- gli **esclusivi beneficiari del trust** sono le persone con disabilità grave come definita per legge;
- il patrimonio conferito nel *trust* sia destinato **esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust**;
- l'individuazione, nell'atto istitutivo, del **soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte** nell'atto istitutivo del *trust*;
- il **termine finale** di durata del *trust* nella data della morte della persona con disabilità grave;
- la destinazione del **patrimonio residuo**.

Con specifico riferimento ai requisiti che devono sussistere in capo alla persona affetta da disabilità grave, ci si è chiesto **cosa accade nel caso in cui al momento di istituzione e contestuale dotazione del trust detta condizione sia ancora in corso di certificazione**.

La questione è stata chiarita dall'Agenzia delle Entrate con la [risposta all'interpello n. 513 dell'11.12.2019](#), ove la stessa, pur offrendo una soluzione negativa in merito al beneficio dell'esenzione, facilmente desumibile - ad avviso dello scrivente - da quanto indicato nell'[articolo 3 L. 112/2016](#), ha comunque indicato **condizioni e modalità per il recupero della maggiore imposta versata**.

Innanzitutto, l'Amministrazione finanziaria ha rammentato che, tra le **condizioni essenziali ed indispensabili** per poter fruire delle agevolazioni fiscali sopra indicate, la **lettera d) dell'articolo 3 citato** prevede che *“gli esclusivi beneficiari del trust (...) siano le persone con disabilità grave”*.

Dunque, secondo la condivisibile interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, da quanto sopra esposto consegue che l'atto di dotazione contestuale all'istituzione del *trust* non possa usufruire delle agevolazioni previste dalla Legge sul Dopo di noi, qualora al beneficiario **non** sia stato ancora **riconosciuto uno stato di grave disabilità**, così come definita dall'[articolo 3, comma 3, L. 104/1992](#) e **accertata** con le modalità di cui all'[articolo 4](#) della medesima legge.

Tuttavia, è stato altresì precisato che, una volta **ottenuto** il **riconoscimento** dello stato di **disabilità grave**, ove la certificazione stessa attesti che detto stato **sussisteva alla data di istituzione del trust**, il contribuente istante potrà chiedere il **rimborso dell'importo pari alla differenza** tra l'imposta pagata al momento della dotazione iniziale di beni del *trust* e l'imposta prevista per i conferimenti ed i trasferimenti di beni in favore del *trust* di cui all'[articolo 6, commi 1 e 6, L. 112/2016](#).

In definitiva, se al momento di istituzione e contestuale dotazione del *trust* lo **stato di disabilità grave** sia ancora **in corso di certificazione**, l'esenzione dall'imposta sulle successioni

e donazioni prevista dalla Legge sul Dopo di noi non opera, ma è possibile chiederne il **rimborso**, sempreché detto stato venga attestato come **preesistente alla data di istituzione del trust**.

Seminario di specializzazione

**LA GESTIONE DEL RAPPORTO BANCA-IMPRESA:
STRUMENTI DI ANALISI E MODELLI COMUNICATIVI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)